Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Venerdì, 26 novembre 1926 — Numero 273

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia sono vivamente pregati di rinnovare al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1927, tenendo presente che a decorrere dal 1° gennaio 1927 sarà sospeso l'invio della « Gazzetta » a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2248.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 novembre 1926, n. 1938.

19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza dell'11 novembre 1926, sul decreto che autorizza una 19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Ad integrazione della somma di L. 500,000, già inscritta in bilancio con decreto della Maestà Vostra, in data 9 novembre 1926, per l'erogazione di sussidi alle popolazioni del territorio di Bari, danneggiate dalla recente alluvione, sono state deliberate dal Governo di Vostra Maestà altre L. 500,000, attingendole al fondo di riserva per le spese impreviste.

Al prelevamento predetto, ed alla inscrizione della somma nel bilancio del Ministero dell'interno, provvede il decreto che il riferente si onora di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 4,264,401, rimane disponibile la somma di L. 25,735,599;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 19ª prelevazione nella somma di L. 500,000, da assegnare al cap. n. 37: « Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 128. — COOP

Numero di pubblicazione 2249.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. 1939.

20ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 14 novembre 1926, sul decreto che autorizza una 20ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Per provvedere a necessità varie, di carattere indilazionabile, sono indispensabili alcune maggiori assegnazioni negli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri, per il corrente esercizio finanziario:

a) *Ministero della giustizia e degli affari di culto*:

L. 100,000, per spese di funzionamento delle Commissioni incaricate degli studi relativi alla riforma dei Codici;

b) *Ministero degli affari esteri*:

L. 120,000 per maggiori occorrenze per il Regio ospedale italiano a Costantinopoli;

c) *Ministero dell'istruzione*:

L. 200,000 per l'acquisto di « films » cinematografiche ad uso delle Regie scuole;

d) *Ministero dei lavori pubblici*:

L. 100,000 per spese casuali.

A tali spese, in seguito a conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede attingendo al fondo di riserva per gli imprevisti, come dal decreto che il riferente si onora di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 4,764,401, rimane disponibile la somma di L. 25,235,599;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è au-

torizzata una 20ª prelevazione nella somma di L. 520,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

Cap. n. 94 (aggiunto) (in conto competenza) - Spese per i servizi della Commissione incaricata dello studio degli emendamenti da apportarsi al Codice civile, ecc. . . . . L. 60,000

Cap. n. 95 (aggiunto) (in conto competenza) - Spese per i servizi delle Commissioni incaricate degli studi legislativi per la riforma del Codice penale, ecc. . . . . » 40,000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 32 - Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale, ecc. . . . » 120,000

Ministero dell'istruzione:

Cap. n. 57 - Scuole medie governative - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche - Spese per le esercitazioni pratiche e per proiezioni luminose, ecc. . . . . » 200,000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 33 - Spese casuali . . . . » 100,000

L. 520,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 129. — COOP

Numero di pubblicazione 2250.

REGIO DECRETO 11 novembre 1926, n. 1942.

Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche per i membri dell'Avvocatura erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e i successivi decreti con i quali è disciplinato l'ordine per le precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1915, n. 15;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, stabilito dal R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e dai successivi decreti di modificazione, l'avvocato generale erariale è collocato nella stessa categoria cui appartiene, in conformità del R. decreto 14 novembre 1924, n. 1798, il primo presidente della Corte di cassazione, prendendo posto nella sua medesima classe.

Il vice-avvocato generale erariale, i sostituti avvocati generali erariali, gli avvocati erariali distrettuali, il segretario generale dell'Avvocatura erariale, i vice-avvocati erariali, i sostituti avvocati erariali e gli aggiunti di procura sono collocati nelle stesse categorie cui appartengono gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica aventi pari grado secondo la tabella di classificazione per gradi (allegato 1° al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395), prendendo posto nella medesima classe spettante, in conformità del R. decreto 14 novembre 1924, n. 1798, ai magistrati dell'Ordine giudiziario.

Al vice-avvocato generale erariale, che in forza del presente decreto viene inserito nella quarta categoria, spettano le prerogative concesse dall'art. 6, comma 2°, del suddetto R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 127. — COOP

Numero di pubblicazione 2251.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 1943.

Riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per il 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283;

Ritenuta l'opportunità di delegare all'Automobile Club d'Italia — ente morale — l'incarico della riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi;

Vista l'urgenza di addivenire ad un accordo, dovendo la convenzione aver effetto col 1° gennaio 1927, epoca nella quale si devono pagare le tasse che sono dovute ad anno terrestre;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere alla stipulazione di una convenzione con l'Automobile Club d'Italia — ente morale — in virtù della quale verrà affidato all'ente stesso l'incarico della riscossione delle vigenti tasse sugli automobili, i motocicli ed i motoscafi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 130. — COOP

Numero di pubblicazione 2252.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 1944.

Introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 31 della tariffa, allegato *A*, alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268;
Ritenuta la necessità e l'urgenza d'introdurre un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I commercianti possono sottoporre al bollo moduli propri stampati o litografati, per cambiali pagabili nel Regno con scadenza non superiore ad un mese, mediante il pagamento della tassa di bollo di centesimi 50 per ogni 1000 lire o frazioni di 1000 lire, col minimo di centesimi 50, oltre la tassa fissa di quietanza di centesimi 10.

La tassa viene riscossa mediante applicazione di marche che dovranno essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro e del bollo.

Qualora le marche da applicare superino il numero di cinque, la differenza sarà riscossa col visto per bollo.

I moduli così bollati dovranno essere adoperati dai commercianti per cambiali con scadenza non superiore ad un mese, entro 45 giorni dalla loro bollazione.

Trascorsi i 45 giorni dalla bollazione, i detti moduli potranno, nei limiti della tassa graduale pagata, essere utilizzati soltanto per cambiali aventi scadenza superiore ad un mese.

Art. 2.

Le stesse disposizioni sono applicabili alle cambiali ed altri effetti di commercio pagabili a vista e a certo tempo vista, quando non risulti fissato per la scadenza un termine eccedente un mese dalla data della presentazione al visto, con osservanza delle prescrizioni stabilite dall'art. 30 della legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 3.

I moduli bollati ai sensi del precedente art. 1 che risultino adoperati, dopo il decorso dei 45 giorni dalla bollazione, per cambiali con scadenza non superiore ad un mese, saranno considerati come se non fossero stati mai sottoposti al bollo con tutte le relative conseguenze di legge.

Alle cambiali emesse nelle forme e nei termini prescritti nei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge del bollo in quanto non siano contrarie alle presenti disposizioni.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti entreranno in vigore il 1° gennaio 1927, restando il Ministro per le finanze autorizzato ad emanare le norme per la loro esecuzione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 131. — COOP

Numero di pubblicazione 2253.

REGIO DECRETO 11 novembre 1926, n. 1945.

Norme circa il rilascio dei certificati degli atti dello stato civile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile;
Ritenuta l'opportunità di regolare in modo uniforme la pratica comune del rilascio di certificati degli atti dello stato civile;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio, concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulti che la paternità o la maternità sia ignota.

Ove si tratti di figlio naturale riconosciuto o legittimato, sarà indicato soltanto il nome del genitore o dei genitori che l'abbiano riconosciuto o legittimato.

Nel caso di figlio naturale, non riconosciuto, nè legittimato, il quale sia stato adottato ed abbia ottenuto per decreto Reale di fare uso del solo cognome dell'adottante, egli dovrà essere indicato nel certificato solo con tale cognome, coll'aggiunta della qualità di figlio adottivo e la menzione di colui o di coloro che l'hanno adottato.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche ai certificati di cittadinanza ed a quelli con cui si attesta lo stato di famiglia.

Art. 3.

Nulla è innovato alle norme che regolano il rilascio delle copie degli atti dello stato civile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 135. — COOP

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 ottobre 1926.

Scioglimento del Consiglio comunale di Balestrate (Palermo).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 7 ottobre 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Balestrate, in provincia di Palermo.

MAESTA',

Una recente inchiesta ha accertato che l'Amministrazione comunale di Balestrate, eletta nei comizi del dicembre 1925, con scarsissimo numero di suffragi, ha, con azione deficiente ed irregolare, gravemente disorganizzato la civica azienda.

Gli uffici sono stati riscontrati in disordine, i servizi pubblici e in particolar modo quelli attinenti all'igiene, alla sanità, all'annona, alla polizia rurale e mortuaria, alla manutenzione stradale, funzionano in modo anormale; i tributi locali vengono applicati con criteri partigiani e senza l'osservanza delle forme di legge; urgenti problemi, quali la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, dell'edificio scolastico, sono rimasti insoluti; irregolarità ed abusi sono stati rilevati nella gestione del dazio ed in quella della tesoreria.

L'importante frazione Trappeto, nonostante le difficoltà di comunicazioni con il capoluogo, trovasi sfornita dei più indispensabili servizi, con grave disagio della popolazione.

Gli amministratori, qualcuno dei quali è stato di recente denunciato all'autorità giudiziaria, hanno inspirato la loro azione al conseguimento di finalità personali o delle proprie clientele.

Tale situazione ha determinato nell'ambiente locale, contro la rappresentanza elettiva, un vivace movimento di reazione, che minaccia di degenerare in perturbamenti.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di porre riparo, con mezzi adeguati, al disordine dell'azienda municipale, rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Balestrate, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Domenico Pietravalle è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1926.

Conferimento della rappresentanza legale e della firma degli atti dell'Istituto di liquidazioni al cav. di gr. cr. prof. dott. Pasquale D'Aroma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832;

Visto l'art. 2 del decreto stesso, il quale dichiara soppressa la Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e dispone che tutti i crediti, le garanzie, le partecipazioni azionarie, i titoli e tutti i privilegi, diritti, ragioni e azioni comunque spettanti alla Sezione medesima, insieme a tutte le passività della detta Sezione, passano di pieno diritto all'Istituto di liquidazioni;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1926 pubblicato il 22 detto mese;

Ritenuto che la firma degli atti e la rappresentanza dell'Istituto di liquidazioni spettano al presidente e possono essere conferite ad altri;

Vista la deliberazione 22 novembre corrente del Comitato direttivo dell'Istituto predetto, con cui si propone che la piena rappresentanza e la firma degli atti dell'Istituto spettanti al presidente vengano « pro-tempore » anche e separatamente conferite al cav. di gr. cr. prof. dott. Pasquale D'Aroma, vice-direttore generale della Banca d'Italia e membro del ridetto Comitato;

Decreta:

Sono conferite, sino al 28 febbraio 1927, al cav. di gr. cr. prof. dott. Pasquale D'Aroma, vice-direttore generale della Banca d'Italia, membro del Comitato direttivo dell'Istituto di liquidazioni, la rappresentanza legale e la firma degli atti

dell'Istituto medesimo, nonchè la facoltà di rilasciare o di rinnovare procure e deleghe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926.
Riconoscimento della « Cassa mutua infortuni agricoli San Marco », in Venezia.

Con R. decreto 14 ottobre 1926, registrato alla Corte dei conti, è stata riconosciuta la Cassa mutua per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura tra gli agricoltori dell'VIII Compartimento assicurativo (provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia), con la denominazione di « Cassa mutua infortuni agricoli San Marco » e sede in Venezia, ed è stata autorizzata a funzionare nel territorio del Compartimento predetto, ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1927.

Da tale data cesserà di funzionare nel territorio dell'VIII Compartimento la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1926.
Riconoscimento della « Cassa mutua per gli infortuni agricoli della Campania », in Napoli.

Con R. decreto 21 ottobre 1926, registrato alla Corte dei conti, è stata riconosciuta la Cassa mutua per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura tra gli agricoltori del XVIII Compartimento assicurativo (provincie di Caserta, Napoli e Salerno), con la denominazione di « Cassa mutua per gli infortuni agricoli della Campania » e sede in Napoli, ed è stata autorizzata a funzionare nel territorio del Compartimento predetto, ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modifiche, a partire dal 1° gennaio 1927.

Da tale data cesserà di funzionare nel territorio del XVIII Compartimento la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1926.
Riconoscimento della « Cassa mutua infortuni agricoli per il Compartimento di Palermo », in Palermo.

Con R. decreto 21 ottobre 1926, registrato alla Corte dei conti, è stata riconosciuta la Cassa mutua per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura fra gli agricoltori del XXII Compartimento assicurativo (provincie di Caltanissetta, Girgenti, Palermo, Trapani), con la denominazione di « Cassa mutua infortuni agricoli per il Compartimento di Palermo » e sede in Palermo, ed è stata autorizzata a funzionare nel territorio del Compartimento predetto, ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modifiche, con effetto dal 1° gennaio 1927.

Da tale data cesserà di funzionare nel territorio del XXII Compartimento la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1926.
Riconoscimento della « Cassa mutua infortuni agricoli per il Compartimento di Cagliari », in Cagliari.

Con R. decreto 21 ottobre 1926, registrato alla Corte dei conti, è stata riconosciuta la Cassa mutua per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura fra gli agricoltori del XXIV Compartimento assicurativo (provincia di Cagliari) con la denominazione di « Cassa mutua infortuni agricoli per il compartimento di Cagliari » e sede in Cagliari, ed è stata autorizzata a funzionare nel territorio del Compartimento predetto, ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modifiche, con effetto dal 1° gennaio 1927.

Da tale data cesserà di funzionare nel territorio del XXIV Compartimento la Cassa nazione di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordinanza di polizia veterinaria n. 4 del 1926.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta l'ordinanza di polizia veterinaria n. 3 del 16 novembre 1926, con la quale, nei riguardi della profilassi dell'afta epizootica, si vieta l'inoltro in Sardegna delle carni fresche bovine, ovine, caprine e suine da qualsiasi provenienza;

Riconosciuta la opportunità di provvedere ad eventuali impellenti necessità alimentari delle città di Cagliari e Sassari;

Decreta:

E' data facoltà ai Prefetti di Cagliari e di Sassari di accordare, di volta in volta e su richiesta delle autorità comunali delle rispettive città capoluogo, permessi speciali di importazione di carni fresche bovine e suine, alle seguenti condizioni:

a) che gli animali, immuni di afta e di altre forme epizootiche, siano macellati nel pubblico macello di Civitavecchia, con tutte le cautele sanitarie;

b) che le carni siano provenienti da animali abbattuti almeno cinque ore prima della partenza del piroscafo e che siano scortate da regolare certificato sanitario;

c) che sia permesso l'imbarco dei soli quarti (bovini), o mezzene (suini) purchè avvolti in tele o sacchi impermeabili, escluse le frattaglie, le zampe e le teste;

d) che le carni destinate a Cagliari siano trasportate sul piroscafo che fa servizio diretto settimanale tra Civitavecchia e Cagliari;

e) che quelle destinate a Sassari, all'arrivo del piroscafo a Terranova, siano trasportate in carri ferroviari piombati, restando vietato l'uso dei carri stessi per trasporto nell'interno dell'Isola di animali vivi e di altre derrate;

f) che all'arrivo delle carni nelle due città le autorità comunali provvedano, d'accordo con l'autorità prefettizia, per il loro trasporto agli spacci od ai depositi con tutte le precauzioni profilattiche del caso;

g) che la vendita ed il consumo di dette carni siano esclusivamente riservate alle due città di Cagliari e di Sassari.

I Prefetti di Roma, di Cagliari e di Sassari sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che andrà in vigore da oggi.

Roma, addì 22 novembre 1926.

p. *Il Ministro*: SUARDO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Soppressione dei Consorzi di scolo Buscaldo e Fossaviva (Mantova).

Con R. decreto 16 settembre 1926 registrato dalla Corte dei conti l'8 novembre successivo, sono stati soppressi i Consorzi di scolo Buscaldo e Fossaviva (Mantova) a norma dell'art. 60 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, e ne sono state trasferite le funzioni al Consorzio di bonifica di Roncocorrente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 16).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	299404	2,400 —	Roggero Melania fu Agostino, moglie di Ruggeri Roggero di Gennaro, dom. a Milano; con usuf. vital. a *Ruggero* Aurelia fu Francesco, ved. di Luigi Lauro.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Roggieri* Aurelia ecc., come contro.
»	390298	470 —	Garofalo *Annunziata* fu Gennaro, minore sotto la p. p. della madre Russo Maria Carmela fu Michele, ved. Garofalo, dom. a Torre del Greco (Napoli).	Garofalo *Nunziato* fu Gennaro, minore ecc., come contro.
3.50 %	687443	10.50	*Picardo* Iolanda di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. a. Salsa Irpina (Avellino).	*Piccardo* Iolanda di Luigi, minore ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione.	765	Cap. 23,000 —	*Cesare* Bonomini fu Giovanni Battista, vincolato.	*Camillo-Cesare* Bonomini fu Giovanni Battista, vincolato.
Buono Tesoro quinquennale 14ª emissione.	192	Id. 10,000 —	Bonomini *Cesare* fu Giovanni Battista, vincolato.	Bonomini *Camillo-Cesare* fu Giovanni Battista, vincolato.
Buono Tesoro settennale 7ª serie.	708	Id. 7,000 —	Ceccardi Santino fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Bettini *Angela* fu Sante ved. Ceccardi.	Ceccardi Santino fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Bettini *Antonietta-Angela* fu Sante, ved. Ceccardi.
Buono Tesoro novennale 7ª serie.	709	Id. 11,000 —	Ceccardi Luisanna fu Giovanni, minore ecc. come la precedente.	Ceccardi Luisanna fu Giovanni, minore ecc. come la precedente.
Cons. 5 %	180114	300 —	*Sonnino Ida* moglie di Nacmias Meir, dom. a Milano, vincolata.	*Sonino Fortunata* di *Salomone*, moglie di Nacmias Meir *di Davide*, dom. a Milano, vincolata.
3.50 %	518604	122.50	Sonino *Ida* di Salomone moglie di Meir Nacmias, dom. a Corfù, vincolata.	Sonino *Fortunata* di Salomone, moglie di Meir Nacmias di *Davide*, dom. a Corfù; vincolata.
»	214982	105 —	*Squillari Elvira* di *Antonio*, moglie di Pirogalli Bernardo fu Francesco, dom. a Milano, vincolata.	*Squillare Elvira-Luigia-Marianna-Antonia* di *Michele-Antonio*, moglie di Pirogalli Bernardo fu Francesco, dom. a Milano, vincolata.
»	678713	2,100 —	D'Angelo *Giuseppa* fu Cosmo ved. di *Nocero* Vincenzo, dom. a Napoli.	D'Angelo *Maria-Giuseppa* fu Cosmo, ved. di *Nocera* Vincenzo, dom. a Napoli.
Cons. 5 %	128454	100 —	Massari *Anna* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Polignano a Mare (Bari).	Massari *Marianna* di Giovanni, minore, ecc. come contro.
3.50 % (1902)	6448	35 —	Camurati Maurizio fu *Antonio*, dom. a Robella (Alessandria).	Camurati Maurizio fu *Giuseppe-Antonio*, dom. a Robella (Alessandria).
3.50 %	696753	63 —	De Nicola *Oresta* e Lidia di Alberto, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Roccamonfina (Caserta).	De Nicola *Orestilla* e Lidia di Alberto, minori ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	413088	31.50	*Perrotti* Maria (*Maria*), Giuseppina (*Iosephine*), Giuseppe (*Ioseph*), e Fortunato (*Fortunè*) fu Gioacchino (*Ioachin*), minori sotto la p. p. della madre Roberti Ortensia (*Hortense*), ved. *Perrotti*, dom. a Capestang (Herault) Francia.	*Perotti* Maria, Giuseppina, Giuseppe e Fortunato fu Gioacchino, minori sotto la p. p. della madre Roberti Ortensia, ved. *Perotti*, dom. a Capestang (Herault) Francia.
»	199207	35 —	Gabutti *Antonio* e *Marietta* di Battista, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Muzzano (Novara).	Gabutti *Albino* e *Veronica* di Battista, minori, ecc, come contro.
»	248436	3.50	Gabutti *Maria* fu Giovanni-Battista, minore sotto la tutela di Borione Giacomo, dom. a Muzzano (Novara).	Gabutti *Veronica* di Giovanni Battista, minore, ecc., come contro.
»	680441	140 —	Mastronardi Ermida fu Marino, moglie di *Antenucci* Giovanni, dom. a Caccavone (Campobasso), vincolata.	Mastronandi Ermida fu Marino, moglie di *Antinucci* Giovanni, dom. a Caccavone (Campobasso), vincolata.
Cons. 5 %	411372	20 —	Mazzarotta Immacolata di *Sergio-Gaetano* e di Borrelli Giuseppina, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Napoli.	Mazzarotta-Serzio Immacolata di *Gaetano* e di Borrelli Giuseppina minori, ecc. come contro.
»	411373	20 —	Id. Ida	Id. Ida
»	411374	20 —	Id. Pia	Id. Pia
»	411375	20 —	Id. Ugo	Id. Ugo
»	411376	20 —	Id. Carlo	Id. Carlo
3.50 %	320989	455 —	Carenzo Enrico fu *Ignazio Michele*, interdetto sotto la tutela della di lui moglie Armida Magoni fu Giovanni Battista, dom. a Genova.	Carenzo Enrico fu *Michele-Ignazio* interdetto ecc., come contro.
Cons. 5 %	112348	15 —	Formica Giuseppina di Bartolo, minore sotto la p. p. del padre dom. a Monopoli (Bari); con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Formica Ippolita e *Concetta* fu Giuseppe, nubili, dom. come sopra.	Intestata come contro, con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Formica Ippolita e *Maria-Concetta* fu Giuseppe, nubili, dom. a Monopoli (Bari).
»	112350	15 —	Formica Madia-Maria di Bartolo ecc. come la precedente, e con usufr. vital. come la precedente.	Intestata Madia-Maria di Bartolo ecc. come la precedente, e con usufr. vital. come la precedente.
»	113052	15 —	Formica Giuseppe	I testata Giuseppe
»	413941	3,250 —	Bertarelli Giuseppina fu *Giuseppe*, moglie di Monzini Emilio fu G. Battista, dom. a Milano, vincolata.	Bertarelli Giuseppina fu *Pietro-Giuseppe*, moglie di Monzini Emilio fu G. Battista dom. a Milano, vincolata.
»	429363	210 —	*Borgna* Francesco fu Giuseppe minore sotto la p. p. della madre Bologna Ester Maria, ved. di Borgna Giuseppe, dom. a Priola (Cuneo).	Borgna *Ferruccio* fu Giuseppe, minore ecc., come contro.
»	432343	500 —	Filpi Maria Teresa fu Nicola, moglie di Rotondano *Felice* fu *Antonio*, dom. a Lagonegro (Potenza).	Filpi Maria Teresa fu Nicola, moglie di Rotondano *Felice-Antonio o Feliciantonio, di Francesco*, dom. come contro.
»	44017	300 —	Costa *Angela-Maria* fu Bartolomeo, nubile interdetta sotto la tutela di Deserega Bartolomeo fu Nicolò, dom. a Santa Margherita Ligure (Genova).	Costa *Maria-Angela* fu Bartolomeo, nubile ecc., come contro.
»	359989	45 —	Guerriero Alfredo fu Angelo, dom. a Roma; con usuf. vital. a Bonito *Elisa* fu Ferdinando, nubile, dom. ad Avellino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Bonito *Elisabetta* fu Ferdinando, nubile, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 novembre 1926.

Il direttore generale: CIARLO.

TOMMASI CAMILLO *gerente* — Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.